

Prot.F17.U.244

Spett.le

REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE
Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
DPD025 - Servizio Territoriale Agricoltura Abruzzo Ovest PD025
Unità Organizzativa Temporanea "SISMAGRICOLTURA 2016/1"
Piazza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ)

via PEC: dpd025@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO : Fornitura di ricoveri temporanei per bovini ed ovini a seguito del sisma del 24 agosto 2016 (determinazione Regione Lazio n. G12193 del 20/10/2016 modificata con determinazione n. G13749 del 21/11/2016) - LOTTO 13 CIG 6841664FB9 nr. 7 RICOVERI CAPI OVINI - CAPRINI

la sottoscritta GNOATO ANNA MARIA
nata a Cittadella (PD) il 02.09.1950,
residente in Rossano veneto (VI), Via Ca' Vico nr. 31,
nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta FRIMAT SPA
Codice Fiscale: 03920480245, Partita IVA: 03920480245,
con sede a Roma (RM), in Via del Corso nr. 117, e sede operativa, amministrativa e direzionale
in 36028 - Rossano Veneto (VI) alla via San Paolo nr. 1/A
Tel.: 0424 541680, Fax: 0424 541779,
E-mail: info@frimat.eu, PEC frimat@legalmail.it

PREMESSO CHE

Con riferimento all'oggetto è stato stipulato il contratto tra Regione Abruzzo e la Frimat Spa, con la presente

CHIEDE

l'autorizzazione all'affidamento in subappalto delle seguenti opere:

Descrizione:
" fornitura e posa in opera di calcestruzzo durabile ed acciaio ad aderenza migliorata per la realizzazione di pavimento per stalle"(come meglio descritto nel contratto di subappalto sottoscritto in data 27/01/2017)"
Così come meglio descritto e dettagliato all'art. 3 del contratto di subappalto allegato

per l'importo presunto di **EURO 6.000,00** IVA esclusa, derivanti dall'applicazione di un ribasso non superiore al 20% (venti per cento) rispetto ai prezzi di aggiudicazione, come previsto dall'art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016. Si precisa che tale importo e' comprensivo degli oneri per la sicurezza come definiti dal D.Lgs. 81/2008 integrato e corretto con il D.lgs. 106 del 3 agosto 2009 e ss.mm.ii. ammontanti ad euro 300,00 sui quali non è stato praticato alcun ribasso,

all'Impresa Individuale "**ARAMINI MARCO**", sede legale 06043 CASCIA (PG), via T. Graziani nr. 10/A - Codice fiscale RMNMRC71B13B948D e Partita Iva 06789371009, PEC araminimarco@pec.it

FRIMAT S.p.A.

Società Unipersonale

Sede Legale:

Via del Corso 117

00186 Roma (RM)

PI 03920480245 - R.E.A. RM - 1480389

Capitale Sociale 5.000.000,00 € i.v.

Direzione Generale:

Via San Paolo 1/A

36028 Rossano Veneto (VI)

Tel +39 0424 541680

Fax +39 0424 541779

frimat@legalmail.it

info@frimat.eu

www.frimat.eu

A tale scopo

DICHIARA CHE:

- l'Impresa affidataria del subappalto è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- il ribasso praticato sui prezzi del subappaltatore rispetta quanto stabilito dall'art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;
- le opere da subappaltare sono state indicate in sede di offerta;
- NON sussiste nei confronti del Subappaltatore alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e ss.mm.ii. (Disposizioni contro la mafia);
- NON sussistono forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del C.C. tra l'Impresa aggiudicataria e l'Impresa Subappaltatrice;

ALLEGATI:

1. DURC Subappaltatrice in corso di validità
2. Copia del contratto di subappalto;
3. Visure Camerali ordinarie delle Imprese subappaltatrici.

Rossano Veneto (VI), 06/03/2017


(timbro e firma)

FRIMAT S.p.A.
Società Unipersonale

Sede Legale:
Via del Corso 117
00186 Roma (RM)
PI 03920480245 - R.E.A. RM - 1480389
Capitale Sociale 5.000.000,00 € i.v.

Direzione Generale:
Via San Paolo 1/A
36028 Rossano Veneto (VI)
Tel +39 0424 541680
Fax +39 0424 541779

frimat@legalmail.it
info@frimat.eu
www.frimat.eu

Cognome... GNOATO.....
 Nome... ANNA MARIA.....
 nato il... 02/09/1950.....
 (atto n. 274p. 1. s. A.....)
 a... CITTADELLA (PD).....
 Cittadinanza... ITALIANA.....
 Residenza... ROSSANO VENETO (VI)
 Via... VIA CA VICO, 31.....
 Stato civile... CONIUGATA.....
 Professione... CASALINGA.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura... m. 1,58.....
 Capelli... BIONDI.....
 Occhi... AZZURRI.....
 Segni particolari... NESSUNO.....



Firma del titolare *Gnoato Anna Maria*
 ROSSANO V. PD 15/02/201

Impronta del dito indice sinistro
 IL SINDACO
 L. BENEDETTI SINDACO
 Il funzionario incaricato
 (MAGGIARON)

SCADENZA 15/02/2021
 DIRLTI: DIR. CAR 15,16
 DIR. SE 0,26
 AS 3270525
 IMMAGINI

REPUBBLICA ITALIANA
 COMUNE DI ROSSANO VENETO (VI)
 CARTA D'IDENTITA
 N° AS 3270525
 DI GNOATO
 ANNA MARIA

CONTRATTO DI SUBAPPALTO DEL 31/01/2017
REGIONE ABRUZZO Lotto 13

Tra le seguenti parti:

APPALTATORE – FRIMAT SPA

Con sede in: Via San Paolo 1/A - 36028 Rossano Veneto (VI);

Rappresentata dal Sig. Daniele Lago;

Cod. Fisc./P.IVA: 03920480245;

Telefono: 0424 541680, fax: 0424 541779, e-mail: info@frimat.eu;

PEC: frimat@legalmail.it

La persona autorizzata alle questioni contrattuali: Arch. Adriano Previato;

La persona autorizzata alle questioni amministrative: Sig. Morgan Dissegna;

e

SUBAPPALTATORE - ARAMINI MARCO Impresa Individuale

Con sede in: 06043 CASCIA (PG) - Via T. Graziani, Nr 10/A

Rappresentata dal Sig. ARAMINI MARCO

Cod. Fisc. : RMNMRC71B13B948D P.I. : 06789371009

SOA: identificativo 02079060808 nr 4193/62/01 Categ.: OG1 – I SOA: OG12 – I

Indirizzo PEC: araminimarco@pec.it

Telefono: 0743/795 006 cell: 339 344 4011 mail: info@gancascia.it

INPS : sede di nr 5808106925 INAIL : sede di nr 13457250

La persona autorizzata alle questioni contrattuali: Sig ARAMINI MARCO cell 339 344 4011

La persona autorizzata alle questioni tecniche: Sig. ARAMINI MARCO cell 339 344 4011

La persona autorizzata alle questioni amministrative: Sig. ARAMINI MARCO cell 339 344 4011

La persona reperibile h 24: Sig. ARAMINI MARCO cell 339 344 4011

premesse che:

- 1 La regione ABRUZZO in qualità di Stazione Appaltante, ha commissionato all'Appaltatore l'affidamento delle seguenti forniture a seguito degli eventi sismici del 2016: RICOVERI TEMPORANEI PER CAPI "OVI-CAPRINI" PER I COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016;
- LOTTO 13 _ COMMESSA C223 _ NR 7 MODULI OVI-CAPRINI _ REGIONE ABRUZZO _ CIG 684 166 4F B9;
- 2 il SubAppaltatore dichiara, assumendosene ogni responsabilità, di disporre di capitali, capacità tecniche, personale, macchine e attrezzature necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione completa ed in sicurezza delle opere commissionate con il presente contratto, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari. L'Appaltatore resterà pertanto del tutto estranea all'organizzazione dei lavori, all'amministrazione dei capitali, delle attrezzature e del personale dipendente del SubAppaltatore, salvo quanto espressamente previsto dal presente contratto;
- 3 il SubAppaltatore dichiara di essere a perfetta e completa conoscenza di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione riguardanti i lavori stabiliti negli allegati progetti, computi metrici/elenchi descrittivi, capitolati/specifiche tecniche e programma dei lavori
- 4 il SubAppaltatore dichiara di essersi recato nei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori e di aver preso conoscenza delle condizioni dei medesimi, delle risorse esistenti in zona, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, ivi compresi il contesto emergenziale dell'intervento, il periodo di esecuzione e tutte le possibili interferenze legate alla presenza di altre ditte all'interno del cantiere;
- 5 il SubAppaltatore dichiara di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione od interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 81/2008 – testo unico sulla sicurezza sul lavoro – in relazione al contrasto del lavoro irregolare;
- 6 il SubAppaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta di quanto disposto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) ovvero dal POS, redatto ai sensi dell'Art. 100 D.lgs. n. 81/08 e s.m.i., trasmesso al SubAppaltatore entro i termini previsti dalla legge e da questi accettato;
- 7 il SubAppaltatore dichiara di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta degli oneri di cui al presente contratto, compresi i costi della sicurezza definiti dall'art. 1, comma 1.1,

ARAMINI MARCO
IMPRESA EDILE - Strada 10/A - 06043 CASCIA (PG)
BONIFICA E SMALTIMENTO CEMENTO E AMIANTO
Via T. Graziani - 10/A - 06043 CASCIA (PG)
Tel. 0743.795006
C.F. RMNMRC 71B13 B948D - P.IVA. 06789371009

FRIMAT SPA

lettera m), dell'allegato XV del D.lgs. 81/08 e s.m.i. su cui, come previsto dalla normativa vigente, non ha effettuato alcun ribasso;

- 8 le parti si impegnano a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Rimane fermo e convenuto tra le Parti che sarà inoltrata la relativa richiesta di subappalto corredata della documentazione prevista *ex lege* che il SubAppaltatore provvederà tempestivamente a consegnare all'Appaltatore.

Il presente contratto si intenderà comunque impegnativo per il SubAppaltatore mentre per l'Appaltatore lo diverrà all'ottenimento della prescritta autorizzazione.

In ipotesi di mancato rilascio dell'autorizzazione, a causa del fatto che le verifiche della Stazione Appaltante avessero esito negativo, il presente contratto si intenderà senz'altro nullo *ex-tunc* e il SubAppaltatore non potrà avanzare nessuna richiesta o pretesa in merito alla mancata attuazione del rapporto contrattuale, salvo il pagamento delle forniture e delle opere realizzate a quella data, se parimenti accettata dalla Stazione appaltante.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto e si intendono quindi qui integralmente richiamate ed approvate.

ART. 2 - DICHIARAZIONI ED OBBLIGHI GENERALI

Il SubAppaltatore dichiara di avere preso visione dell'area di sedime dei lavori, dei disegni del progetto, di tutti i capitolati, di tutte le relazioni tecnico-descrittive, e di essere pertanto completamente a conoscenza di tutte le condizioni tecniche ed economiche per una corretta valutazione ed esecuzione del presente contratto e di non aver sollevato eccezione alcuna in sede di offerta.

Consequentemente, il SubAppaltatore si impegna a non eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati in sede di contrattazione e stipula del contratto.

Le Parti contraenti del presente contratto si obbligano, ciascuno per quanto di propria competenza, all'osservanza:

- o delle leggi, decreti, ordinanze, regolamenti e circolari vigenti ed applicabili, sia statali che regionali, provinciali o comunali;
- o delle norme tecniche e dei decreti di applicazione;
- o in particolare, della normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, prevenzione infortuni ed incendi (T.U. Sicurezza ed ogni altra norma, regolamento, o buona prassi in materia);
- o delle norme richiamate nel presente contratto nonché delle norme volontarie vigenti (UNI, CEI, etc.) ed applicabili per la miglior esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
- o dei disegni di progetto, capitolati/specifiche tecniche, relazioni allegati o richiamati nel presente contratto.

ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore affida al SubAppaltatore, che accetta, l'esecuzione, nel rispetto di tutte le condizioni, norme ed oneri stabiliti nel presente contratto, di tutte le opere descritte analiticamente negli allegati capitolati, nei progetti esecutivi, nelle relazioni e nell'elenco delle lavorazioni.

In particolare, oggetto del presente contratto è la:

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALCESTRUZZO DURABILE ED ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA PER LA REALIZZAZIONE DI PAVIMENTO PER STALLE, ANCHE CON FORMAZIONE DI PENDENZE, PER I CANTIERI OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICOVERI TEMPORANEI PER CAPI OVICAPRINI, PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016; LE OPERE SARANNO ESEGUITE SECONDO LE MODALITÀ DESCRITTE NELLE SCHEDE TECNICHE "C" DEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO DALLE STAZIONI APPALTANTI REGIONI LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO E MARCHE.

FORNITURA E POSA IN OPERA COMPRENSIVA DI:

- fornitura ed uso di casseri riutilizzabili e/o "a perdere", legname, attrezzatura minuta,

AFAMINI MARCO
IMPRESA EDILE - 152/2010/PS 0423 del 09-09-2010
BONIFICA E SMANTIMENTO CEMENTO E AMIANTO
Via T. Grossi 10 - 06033 CASCIATA (PG)
Tel. 0743799006
C.F. RMN MRC 71B13 B94SD - P.IVA 06789371009


FRANZI SPA

banco sega, elettrotensili, fornitura ed uso di mezzi di sollevamento, fornitura e posa in opera di chioderie/minuterie-metalliche/distanziatori-metallici, distanziatori-plastici, ecc.;
fornitura ed uso di eventuali dispositivi di illuminazione per tutta la durata del cantiere;
pulizie del cantiere e delle attrezzature, scasserature e riordini;
carichi, trasporti/smistamenti e scarichi fino alle Aziende Agricole sedi degli utilizzatori finali;

il tutto come meglio descritto nell'Elenco Prezzi allegato al presente contratto e nella documentazione tutta a cui quest'ultimo fa riferimento.

Si elencano di seguito i documenti che vengono allegati e che dovranno essere sottoscritti dalle parti per formare parte integrante del presente contratto:

- SCHEDE TECNICHE TIPO "C", DEL CAPITOLATO TECNICO DEL CONTRATTO DI APPALTO STIPULATO DALLE STAZIONI APPALTANTI;
- ELABORATI GRAFICI ARCHITETTONICI / STRUTTURALI / IMPIANTISTICI DELLE ATTREZZATURE PER INTERNI STALLA PER RICOVERI TEMPORANEI DI CAPI OVI-CAPRINI;
- ELENCO PREZZI;
- CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI;

Ferma restando la prevalenza delle norme e delle clausole del presente contratto rispetto a tutti i rimanenti documenti allegati, si conviene che le indicazioni e le prescrizioni riportate sui documenti allegati si debbano integrare e completare a vicenda. Eventuali deroghe contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede hanno valore se previste espressamente e con un preciso riferimento alla norma derogata. Il progetto composto dagli elaborati sopra elencati, per quanto dettagliato, potrà non contenere tutti gli elementi e particolari necessari alla completa e perfetta esecuzione delle opere in oggetto, che comunque dovranno essere consegnate complete e funzionanti in ogni sua parte con esecuzione a perfetta regola d'arte; devono pertanto ritenersi incluse nell'appalto, anche se non citate ogni e qualsiasi opera, provvista, manufatto, accessorio, lavorazione e quant'altro d'uso corrente per dare l'opera in ogni suo componente completata, nelle finiture e nei particolari, secondo le migliori tecniche costruttive che, ad insindacabile giudizio/discrezione del Appaltatore, diano garanzia di efficienza, di funzionalità e di durata, salvo le opere espressamente escluse nel presente Contratto.

Il SubAppaltatore dovrà inoltre attenersi a tutte le indicazioni impartite dal Tecnico Responsabile nominato dall'Appaltatore.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

I lavori oggetto del presente contratto saranno compensati "A MISURA", conteggiando le reali quantità eseguite con i prezzi unitari allegati al presente contratto quale "ELENCO PREZZI UNITARI" e che controfirmato dalle parti ne fa parte integrante intendendosi i prezzi stessi fissi ed invariabili fino al completamento delle opere ed insuscettibili di revisione per tutta la durata dei lavori e ciò anche in deroga degli articoli 1664 e 1467 del C.C., poiché di ciò il SubAppaltatore ha tenuto conto nella sua formulazione.

I prezzi unitari allegati si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere occorrente per dare le opere realizzate a perfetta regola d'arte e con le garanzie previste; si intendono perciò inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese generali e gli utili d'impresa, gli oneri per la sicurezza, i corrispettivi delle maestranze, eventuali noll, l'uso ed il consumo di tutti gli attrezzi, apparecchiature, impianti.

Le Parti convengono quindi di non applicare alcuna revisione ai Prezzi Unitari concordati fino al completamento di tutti i lavori oggetto del presente contratto.

L'importo complessivo determinato sulla scorta dei prezzi unitari ammonta a circa 6.000,00 (seimila/00 euro) più IVA di legge ove dovuta per ciascun importo suindicato, derivante dall'applicazione di un ribasso non superiore al 20,00% (venti per cento) rispetto al prezzo di aggiudicazione, come previsto all'art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016; si precisa che tale importo è comprensivo degli oneri per la sicurezza, come definiti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ammontanti ad Euro 300,00. Sugli oneri per la sicurezza non è stato praticato alcun ribasso ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Resta infine inteso che nel caso di inefficacia sopravvenuta del presente contratto (per recesso o risoluzione) e di realizzazione parziale dei lavori subappaltati, il compenso sarà calcolato a misura utilizzando i prezzi indicati nell'ELENCO PREZZI allegato al presente contratto (salvi, evidentemente gli eventuali danni, compresi i ritardi, se esistenti).

ARAMINI MAP
IMPRESA EDILE - INC. N. Cal 10 PC S. 13
BONIFICA E SMALTIMENTO
Via T. Grossi 17/A - 06043 C.A.S. -
Tel. 0745751006
C.F. 01891100611 - P.IVA 06718510611


ARAMINI MAP SPA

ART. 5 - VARIAZIONI DEI LAVORI

Il SubAppaltatore non può apportare variazioni alle opere senza l'autorizzazione dell'Appaltatore e si impegna ad eseguire, rinunciando ai limiti di cui agli art. 1660 e 1661 del Codice Civile, le varianti rese necessarie ed ordinategli dal Appaltatore.

Fermo quanto previsto dall'art. 1659 C.C., qualora ad avviso del SubAppaltatore si rendessero necessarie lavorazioni nuove o diverse, sarà compito del SubAppaltatore stessa informarne l'Appaltatore. Quest'ultimo valuterà tempestivamente quanto richiesto e darà comunicazione al SubAppaltatore del suo consenso/dissenso.

Qualora in corso d'opera sia necessario introdurre, per quanto sopra, varianti a quanto previsto nel contratto e nei suoi allegati e queste varianti siano tali da modificare il Prezzo Complessivo dell'opera, si procederà:

- 1) per le varianti progettuali qualitative, con la formulazione di Nuovi Prezzi, ragguagliandoli a quelli per lavori simili previsti nel contratto o, quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli da nuove analisi. Il Nuovo Prezzo così determinato verrà a sua volta sottoposto dal Appaltatore alla Stazione Appaltante per la relativa approvazione e, considerato che nell'ambito dei LL.PP. la Stazione Appaltante può ingiungere al Appaltatore, entro i limiti di legge, l'esecuzione di tali lavori in variante secondo i Nuovi Prezzi da quest'ultima approvati, resta fin d'ora stabilito che, mutatis mutandis, tale disposto normativo è automaticamente esteso anche al SubAppaltatore. I Nuovi Prezzi, una volta approvati, saranno applicati alle reali quantità in aumento/diminuzione rispetto al progetto originario;
- 2) per le varianti progettuali quantitative, applicando alle reali quantità in aumento/diminuzione rispetto al progetto originario, i prezzi dell'E.P.U. allegato. Nel caso in cui gli aumenti/diminuzioni dei lavori e/o le variazioni qualitative introdotte possano far prevedere aumenti/riduzioni dei tempi di esecuzione, il termine dei lavori potrà essere proporzionalmente rideterminato. In ogni caso la concessione di un'eventuale proroga non deve pregiudicare l'ultimazione in termini delle opere di cui all'appalto principale ed a tal fine il SubAppaltatore si obbliga sin d'ora ad incrementare le proprie risorse secondo le necessità.

In caso di risoluzione e/o stralcio parziale delle opere del contratto principale fra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante, anche nel caso in cui lo stralcio di cui sopra riguardi la totalità di quanto affidato con il presente contratto al SubAppaltatore, quest'ultimo, fatto salvo il pagamento delle opere eseguite ed accettate (nonché dei materiali forniti ed accettati) fino a quel momento, non avrà nulla a pretendere e/o avere, a qualsivoglia titolo, ragione o causa, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, per il mancato guadagno, per indennizzo, etc., in espressa deroga, per volontà delle parti, alle previsioni di cui all'art. 1664 del Codice Civile; ad eccezione del diritto di asportare i materiali non accettati dall'Appaltatore e le opere da quest'ultimo non accettate ove removibili.

ART. 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori previsti nel presente contratto sarà oggetto di pagamenti al Subappaltatore nei termini seguenti:

a) in seguito da parte dei responsabili di cantiere dell'Appaltatore, saranno mensilmente redatti (entro il 10° giorno del mese successivo all'esecuzione delle opere) gli Stati di Avanzamento dei Lavori, i quali, avendo l'esclusiva funzione di permettere alle parti la corresponsione degli acconti in corso d'opera, saranno oggetto di verifica finale a consuntivo. Resta fin d'ora inteso che la sottoscrizione dei predetti S.A.L. da parte dell'Appaltatore non certifica in nessun caso l'accettazione dei lavori.

Gli importi così concordati potranno essere fatturati dal Subappaltatore e saranno pagati solo a mezzo di BONIFICO BANCARIO a 60/90 giorni data fattura fine mese, rilasciata in maniera corretta (corrispondente alla data dello Stato di Avanzamento Lavori relativo che sarà stilato nello stesso mese di esecuzione delle opere).

Tutti i pagamenti si intendono onorabili entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo alla scadenza.

Non saranno accettate R.F.B.A., cessioni di credito, factoring, ecc., salvo autorizzazione scritta dell'Appaltatore. In deroga a quanto precede, resta fin d'ora convenuto che i pagamenti in scadenza nel mese di agosto o dicembre verranno automaticamente prorogati alla fine del mese successivo la scadenza, ossia a settembre per quelli in scadenza ad agosto ad a gennaio per quelli in scadenza a dicembre. I pagamenti saranno comunque subordinati alla ricezione dall'Appaltatore dei corrispondenti pagamenti da parte della Stazione Appaltante, alla conformità delle fatture all'importo dei S.A.L., ed alla presentazione della documentazione attestante la regolare posizione retributiva, contributiva ed assicurativa delle maestranze del Subappaltatore, e di ogni altra eventuale documentazione e certificazione contrattualmente prevista / richiesta dall'Appaltatore. Il pagamento è altresì condizionato alla congruità dei versamenti contributivi del Subappaltatore come meglio descritti nell'art. 7 del presente Contratto, ed alla loro rispondenza ai parametri fissati nella contrattazione collettiva di settore in relazione alla manodopera utilizzata e

ARAMINI MARCO
CONTRATTO N. 10/10 P.G. 44427 DEL 09-09-2010
BONIFICO E SPAZI TEMPERO CEMENTO E AMIANTO
Via T. C. 10000 - 00100 - 00100
Tel. 06/47195006
C.F. RMN NRC 71813 B9560 - P.IVA 06789371009

PRIMATO

denunciata per il lavoro oggetto del presente subappalto. Si precisa che il Subappaltatore dovrà allegare alla fattura il S.A.L. apponendo su quest'ultimo timbro e firma in originale a titolo di piena accettazione di quanto riportato nel medesimo;

b) da ciascun SAL e fattura in acconto verrà effettuata una ritenuta infruttifera del 5 % (5 per cento) a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori e degli adempimenti di tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto. Detta ritenuta verrà liquidata a 30 giorni dal collaudo tecnico-amministrativo definitivo.

Resta inteso che il diritto al pagamento sorge esclusivamente in caso di esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione principale e di tutte quelle accessorie previste per effetto del presente contratto o per legge e sarà subordinato al buon esito di tutte le prove eseguite al riguardo dall'Appaltatore.

L'esigibilità di ogni credito del Subappaltatore si intende inoltre subordinata alla preventiva soluzione di eventuali controversie insorte tra le parti e all'avvenuto pagamento, da parte dello stesso di eventuali retribuzioni scadute, contributi sociali relativi alle retribuzioni e quant'altro spettante alle maestranze di esso per i lavori previsti nel presente contratto. Dovrà essere esibita da parte del Subappaltatore all'Appaltatore, a sua semplice richiesta, idonea documentazione per dimostrare quanto sopra. In difetto l'Appaltatore, senza obbligo di costituzione di mora o di formalità alcuna, si riserva la facoltà di provvedere direttamente ai predetti pagamenti, rivalendosi quindi sui crediti del Subappaltatore, il quale sin d'ora dichiara di non sollevare eccezione alcuna.

Resta fin d'ora convenuto, ogni eccezione rimossa, che il Subappaltatore non può sospendere i lavori affidatigli in caso di mancato pagamento dei propri crediti a causa del suo mancato adempimento a compiti ed oneri posti a suo carico nei commi precedenti e, più in generale, nel presente contratto laddove previsto.

Al termine dei lavori e prima del saldo, nel caso in cui vi sia il rischio concreto di richieste di risarcimento dei danni provocati a terzi, sarà facoltà dell'Appaltatore far richiedere dal Subappaltatore ai predetti terzi una dichiarazione liberatoria. In difetto, l'Appaltatore avrà la facoltà di provvedere direttamente a corrispondere il risarcimento, rivalendosi poi sui crediti del Subappaltatore senza che questi possa opporre eccezione alcuna.

REGOLE DA OSSERVARE NELL'EMISSIONE DI: FATTURE - BOLLE - STATI D'AVANZAMENTO

Dati da indicare sulle fatture

Per le bolle di trasporto dei materiali forniti ed utilizzati in cantiere, il SubAppaltatore deve indicare come destinatario se stesso.

Nelle fatture dovranno essere riportati tutti i dati relativi al presente contratto ed al S.A.L. di riferimento.

ART. 7 - REGOLARITA'/CONGRUITA' CONTRIBUTIVA

Al fine di consentire al Appaltatore la verifica della regolarità e congruità retributiva durante le lavorazioni, dovranno essere prodotti da SubAppaltatore al momento della stipula del presente contratto e successivamente in occasione di ogni pagamento e fino a 3 (tre) mesi dopo la fine dei lavori, i seguenti documenti in originale e in copia vistata dal responsabile tecnico/amministrativo del Appaltatore (tutto quanto sottoindicato da trasmettersi a mezzo email PEC):

- DURC in corso di validità sottoscritto anche dal legale rappresentante;
- Attestazione denuncia UNIMENS (ex DM10);
- Versamenti F24 quietanzati dalla banca o firmati dal legale rappresentante;
- Documento di identità valido degli operai;

ART. 8 - SUBAPPALTO E CESSIONE LAVORI

Il SubAppaltatore non potrà affidare a terzi anche solo in parte l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, nemmeno mediante cessione delle azioni o quote ovvero mediante cessione o affitto del relativo ramo d'azienda, pena la risoluzione del contratto in danno.

ART. 9 - OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Il SubAppaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare gli infortuni giuste le vigenti norme di legge ed a tale attuazione dovrà provvedere di sua iniziativa, senza necessità di intervento o suggerimento da parte del Appaltatore; l'Appaltatore medesimo resterà pertanto indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro, che farà capo solo al SubAppaltatore in quanto assuntore di un lavoro che richiede l'impiego di particolari tecniche e che richiede il possesso di specialistiche capacità imprenditoriali che esso dichiara di possedere, avendo garantito la correttezza e veridicità di tutte le informazioni fornite al Appaltatore in relazione alla propria

ARAMINI MARCO
IMPRESA EDILE - PIAZZA S. GIUSEPPE 10, 06043 CASCIANICA (PG)
SALTIMANDO CEMENTI E AMIANTO
Via I. Garibaldi, 10/A - 06043 CASCIANICA (PG)
Tel. 0743.795005
CF. RMIN MRC 71813 BSRBD - P.IVA 06789377009

ARAMINI MARCO SPA

idoneità tecnico/professionale in relazione ai lavori di cui al presente contratto.

Il SubAppaltatore dovrà provvedere alla tutela della integrità fisica dei lavoratori alle sue dipendenze, ed anche a quella dei lavoratori alle dipendenze di eventuali altre ditte esecutrici presenti in cantiere, adeguando a tal proposito l'organizzazione del cantiere a quanto contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove previsto, o del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ove alternativamente previsto, nonché del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS), regolarmente ed adeguatamente redatti, dando adempimento a tutti, nessuno esclusi, gli obblighi a lui facenti capi ai sensi di legge.

Il SubAppaltatore dovrà altresì esaminare, prima del loro impiego, tutti i materiali e le attrezzature messi a disposizione del Appaltatore per l'attuazione di opere previsionali e di apprestamenti antinfortunistici in genere od altro, e qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, si assumerà ogni responsabilità circa la qualità e sicurezza dei materiali ed attrezzature stesse e la modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

Il SubAppaltatore è tenuta a nominare ed identificare presso l'Appaltatore almeno un proprio tecnico laureato o diplomato con documentata esperienza nella conduzione di cantieri di pari importanza, che rivesta la qualità di Direttore di cantiere o quantomeno, di capocantiere, ed un preposto ai lavori di cui al presente contratto, i quali, ciascuno per la sua parte, attueranno le direttive del medesimo datore di lavoro e vigileranno sullo svolgimento dei lavori curando, quantomeno:

1. l'aggiornamento, ove necessario, del POS, redatto ed adeguatamente coordinato prima dell'inizio dei lavori in conformità alla normativa vigente;
2. la costante rispondenza dei lavori in esecuzione alle misure di sicurezza individuare nei predetti Piani, nonché alle autorizzazioni ed alle leggi urbanistiche vigenti, segnalando tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate;
3. l'andamento tecnico dei lavori e la loro rispondenza alle regole di corretta esecuzione, rispondendone verso la Direzione Lavori;
4. gli obblighi previsti in capo ai dirigenti e preposti dal T.U. Sicurezza, ivi compresa la fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguatamente certificati ed a sorvegliarne costantemente il corretto utilizzo da parte delle maestranze.

Il SubAppaltatore mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad esso saranno chiamate a prestare la propria attività e ciò ai sensi e per gli effetti del T.U. Sicurezza nonché delle altre leggi vigenti in materia, manda indenne sin d'ora e si impegna a manlevare l'Appaltatore, suoi amministratori e dipendenti, il Direttore dei Lavori ed eventuali terzi e/o i loro aventi causa, per qualsiasi conseguenza dannosa a seguito di infortunio che dovessero subire le maestranze di esso e/o di suoi subappaltatori, nonché di ogni altro danno derivante al Appaltatore, suoi amministratori e dipendenti, al Direttore dei Lavori ed eventuali terzi e/o a loro aventi causa, dall'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto. A questo fine, il SubAppaltatore dovrà sottoscrivere e regolarmente mantenere, con primaria compagnia assicurativa, una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori di lavoro (RCT e RCO) con massimali adeguati, che sarà tenuto ad esibire in copia al Appaltatore su semplice richiesta.

L'Appaltatore, qualora dovesse constatare l'eventuale inosservanza da parte del SubAppaltatore o dei suoi subappaltatori rispetto a quanto previsto dai PSC, DUVRI o POS, avrà facoltà di allontanare le maestranze dal cantiere e di sospendere i lavori ed i pagamenti fino a quando non siano ottemperati dal SubAppaltatore tutti gli adempimenti del caso, addebitando al SubAppaltatore ogni e qualsiasi danno eventualmente patito direttamente o indirettamente in relazione a quanto precede.

Il SubAppaltatore dichiara e conferma che gli sono state fornite dal Appaltatore dettagliate e complete informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, sui rischi da Interferenza, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate ai sensi del T.U. Sicurezza. Il SubAppaltatore ne garantisce pertanto il pieno e continuativo rispetto.

Tutti i lavoratori che operano all'interno dei cantieri edili dovranno portare un "badge" di riconoscimento, fornito dal datore di lavoro, con foto, generalità, nome dell'impresa da cui dipendono, data di assunzione, e la relativa autorizzazione al lavoro in subappalto (comma 3 dell'art. 36 - bis della legge n. 248/2006 e ss.mm.ii.);

ART. 10 – ONERI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato a:

1. consegnare i documenti tecnici contrattuali;
2. redigere i contratti di subappalto specifici per ciascuna delle Stazioni Appaltanti e relativa specifica istanza di richiesta di autorizzazione del subappalto;
3. redigere tutte le pratiche tecnico-amministrative necessarie per l'ottenimento di permessi ed autorizzazioni relative alla istanza di autorizzazione del subappalto, all'occupazione di

ARAMINI MARCO
IMPRESA EDILE - Iscr. N. Co.10/PS 022246495-09-2010
BONIFICA E SMALTIMENTO CEMENTO / ANIANTO
Via T. Segni - VIA - 06043 CASCIA (PG)
Tel. 0744765005
C.F. RMN MRG-PB-EL-BO480 - P.IVA 06766371009

FRINAT SPA


- suolo pubblico o privato necessario per l'installazione del cantiere, sopportandone i relativi oneri;
4. controllo del rispetto delle norme di sicurezza in cantiere;
 5. tenuta dei rapporti con la Direzione Lavori e la Stazione Appaltante;
 6. redazione della contabilità e dei documenti tecnico-amministrativi necessari per formulare le proposte di variante suggerite dal SubAppaltatore;
 7. controllo e verifica della "tracciabilità finanziaria";
 8. controllo e verifica della regolarità contributiva;
 9. predisposizione e gestione della pratica di subappalto da parte della Stazione Appaltante;
 10. sostenere i costi della fornitura di calcestruzzo, servizi autobotti e pompe per calcestruzzo;
 11. sostenere i costi della fornitura di rete elettrosaldata per opere in cemento armato;


ART. 11 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CURA DEL SUBAPPALTATORE

Il SubAppaltatore dichiara qui espressamente di avere piena conoscenza degli oneri e dei vincoli sia sopra menzionati che di seguito riportati. Si conviene che per motivi operativi, vi potrà essere la presenza contemporanea nel cantiere ove vanno eseguiti i lavori del presente contratto di altre ditte operanti. Il SubAppaltatore accetta, quindi, di eseguire i lavori affidati con le restrizioni e/o le difficoltà ed i doveri di coordinamento che potessero risultare dalla presenza contemporanea nel cantiere di altre ditte.

Oltre a quanto previsto in altre parti del presente accordo, sono a carico del SubAppaltatore i seguenti oneri ed obblighi da ritenersi comunque compresi nel corrispettivo del contratto:

1. fornire il POS e la copia del documento di identità di ciascun dipendente;
2. garantire la costante presenza in cantiere di un proprio responsabile (il capocantiere indicato nella definizione delle parti del presente contratto) cui compete l'organizzazione dei lavori affidati con il presente contratto;
3. l'esecuzione a proprie spese, con proprio personale e con mezzi propri dei rilievi di dettaglio e dei tracciamenti, nell'ambito dei lavori ad essa affidati, necessari per l'esecuzione dei lavori nonché il controllo dello stesso tracciamento nel corso dei lavori eseguiti;
4. la regolare esecuzione di tutti i lavori in conformità ai progetti ed al cronoprogramma consegnati a perfetta regola d'arte;
5. la segnalazione del pericolo di ritardi rispetto al programma dei lavori;
6. l'organizzazione del cantiere e del proprio lavoro in modo da non generare intralci o interferenze con altre ditte impegnate contestualmente nel cantiere;
7. l'obbligo di allontanare dal cantiere coloro che fossero ritenuti inidonei o si rendessero colpevoli di indisciplina, insubordinazione o di disonestà, anche su semplice segnalazione dei rappresentanti dell'Appaltatore in tutti i casi accertati e comprovati;
8. gli eventuali oneri che potessero derivare dalla necessità di effettuare lavoro straordinario; notturno o festivo occorrente per realizzare i programmi di lavoro qualora gli stessi fossero in ritardo per fatto e colpa dell'Appaltatore;
9. qualora l'Appaltatore dovesse rifiutare una qualsiasi provvista come non atta alla esecuzione delle opere, il SubAppaltatore dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa SubAppaltatore;
10. con l'accettazione dei materiali da parte dell'Appaltatore, il SubAppaltatore resta comunque responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. L'Appaltatore verificherà la qualità dei materiali forniti dal SubAppaltatore, segnalando possibili inadeguatezze. Tuttavia la sorveglianza esercitata dall'Appaltatore non potrà mai essere invocata per ridurre responsabilità del SubAppaltatore o per scusare vizi di costruzione. Inoltre il SubAppaltatore dichiara di costituirsi nel modo più assoluto garante responsabile della solidità delle opere che dovrà eseguire, dei danni causati da imperizia o negligenza dei suoi dipendenti, dalla cattiva qualità nella somministrazione di materiali, e da qualsiasi altra causa;
11. il SubAppaltatore si obbliga a stipulare e consegnare al Appaltatore prima dell'inizio dei lavori un adeguato contratto di assicurazione per le lavorazioni appaltate che ne copra la responsabilità civile. Nello specifico l'anzidetta assicurazione coprirà:
I danni e le conseguenze degli infortuni ai lavoratori dipendenti del Appaltatore ed ai terzi che si trovano nell'area dei lavori;
I danni a persone e/o cose che scaturiscano dalle demolizioni e/o da altri eventi in relazione ai lavori, alle costruzioni, ai materiali, alle attrezzature ed altri beni mobili, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'oggetto del contratto. Tutti gli oneri riguardanti la stipula dei soprannominati contratti di assicurazione e dei premi di assicurazione sono esclusivamente a carico del SubAppaltatore;
12. le eventuali soste, inattività ed interruzioni che si possono verificare durante le varie fasi dei lavori;

A. RAMINI MARCO
 IMPRESA EDILE - P. CA. 11/10724 ANI 05/06/2010
 BONIFICA E CALCESTRUZZO CEMENTO E ARMATO
 Via T. Grossi, 10/A - 08043 CASCIA (PG)
 Tel. 0743.795006
 C.F. RMN MRC 71E13 B948D - P.IVA 05789371009


 APPALTA SPA

43. la pulizia costante del cantiere e delle vie di transito, compresi l'accatastamento, il carico ed il trasporto a discarica autorizzata (ogni onere compreso) di tutti i residui, gli sfridi, imballi ed i rifiuti prodotti con le proprie lavorazioni. Per quanto riguarda le opere compiute, dovranno essere consegnate prive di residui di pellicole protettive e pulite in modo adeguato; in caso di mancato rispetto di questo punto il SubAppaltatore accetterà una detrazione del 0% calcolata sull'importo dei propri lavori a titolo di contributo per lo smaltimento dei rifiuti;
14. la custodia e sorveglianza e/o, se richiesta, la guardiania delle proprie attrezzature; ogni responsabilità per sottrazioni, danni, furti ed atti vandalici che comunque si verificassero, rimangono ad esclusivo carico del SubAppaltatore e pertanto, fino ad approvazione del collaudo finale, il SubAppaltatore rimane obbligata, a sue spese, a sostituire i materiali rubati e/o danneggiati, e ad eseguire i lavori aggiuntivi e/o le forniture aggiuntive occorrenti alle riparazioni conseguenti, nessuna esclusa;
15. l'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere alle proprietà ed alle costruzioni confinanti, come pure alle persone, cose ed agli animali, restando il SubAppaltatore unica responsabile dei danni o inconvenienti arrecati a terzi nella esecuzione dei lavori di cui al presente contratto;
16. l'esecuzione presso gli istituti, laboratori, o enti ufficiali ed ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi o verifiche che vengano decise dai collaudatori in relazione a quanto prescritto in termini di qualità, prestazioni, ed ogni altro requisito di legge o contrattuale;
- ~~17.~~ dare libero accesso al cantiere, nello stesso e nelle opere costruite o in corso di costruzione, alle persone addette ai lavori nonché a qualunque altra Ditta incaricata dall'Appaltatore o dalla Stazione Appaltante ed anche alle persone incaricate dall'Appaltatore per presenziare in cantiere;
- ~~18.~~ il SubAppaltatore potrà esporre la propria insegna pubblicitaria nel cantiere oggetto del presente contratto;
19. fornitura di corrente elettrica e/o generatori elettrici, compreso l'allestimento di linee elettriche provvisorie per le necessità durante le installazioni;
20. lo scarico ed il tiro al piano di tutti i materiali per l'esecuzione dei lavori;
21. eventuale il tracciamento dei percorsi delle tubazioni degli impianti necessari;
22. tutte le opere e gli adempimenti previsti in materia di leggi antinfortunistiche vigenti;
23. eventuali trabattelli, ponteggi e piattaforme per lavorazioni inerenti al presente contratto;
24. il contratto è da considerarsi comprensivo di ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal contratto stesso; pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa;
25. il SubAppaltatore dichiara di essere a completa conoscenza di tutte le condizioni tecniche ed economiche per una corretta valutazione ed esecuzione delle opere oggetto della presente del presente contratto. Conseguentemente, il SubAppaltatore si impegna a non eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati in sede di contrattazione e stipula del presente contratto;
26. torri faro eventualmente necessarie o altri apprestamenti di illuminazione necessari per evadere le lavorazioni affidate dal presente contratto.
27. la realizzazione di pavimento per stalle anche con formazione di pendenze. Le opere saranno eseguite secondo le modalità descritte nelle schede tecniche "C" del contratto di appalto stipulato dalle Stazioni Appaltanti Regioni Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche;
28. fornitura ed uso di casseri riutilizzabili e/o "a perdere", legname, attrezzatura minuta, banco sega, elettroutensili, fornitura ed uso di mezzi di sollevamento, fornitura e posa in opera di chioderie/minuterie-metalliche/distanziatori-metallici, distanziatori-plastici, ecc.;
29. fornitura ed uso di eventuali dispositivi di illuminazione per tutta la durata del cantiere;
30. pulizie del cantiere e delle attrezzature, scasserature e riordini;
31. carichi, trasporti/smistamenti e scarichi fino alle Aziende Agricole sedi degli utilizzatori finali;

ARAMNI MARCO
 IMPRESA EDILE - P. IVA N. 01706542968
 BONIFICA E SMALTIMENTO CEMENTO E AMIANTO
 Via T. Grossi, 10/A - 06023 CASCIA (PG)
 Tel. 0743.795006
 C. E. ARAMNI MARCO 711813 B9ABD - P. IVA 06789571009

ART. 12 - RESPONSABILITA' DELLE OPERE

Le opere ed i lavori oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite dal SubAppaltatore a perfetta regola d'arte, secondo i progetti e allegati al presente contratto, complete in ogni loro parte e perfettamente rispondenti all'uso a cui sono destinate ed altresì rispondenti alle precisazioni contenute nei documenti citati ed allegati al presente contratto e conformemente alle vigenti norme locali. Le predette opere dovranno inoltre essere conformi alle prescrizioni che la Direzione Lavori impartirà in corso d'opera. In conseguenza di quanto precede, il SubAppaltatore rimane interamente responsabile della qualità dei materiali impiegati e delle modalità di esecuzione di tutte le opere oggetto del presente contratto.



ART. 13 - DIREZIONE CANTIERE

La direzione del cantiere resta riservata al Appaltatore ed affidata dalla medesima ad un tecnico di sua esclusiva fiducia, con facoltà di sostituirlo in qualsiasi momento, il quale rimane l'unico referente ed interlocutore verso la Direzione Lavori e la Stazione Appaltante. Lo stesso controllerà che le opere e le forniture avvengano nel pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, anche locali, in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole del costruire.

ART. 14 - FORNITURE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore potrà provvedere, previo accordi specifici, alla fornitura al SubAppaltatore di parte del materiale di consumo e delle attrezzature necessarie, nonché agli allacciamenti per la fornitura di energia elettrica ed acqua nell'ambito del cantiere.

In ogni caso la circostanza che i predetti materiali ed attrezzature siano forniti dal Appaltatore non esonererà il SubAppaltatore dagli obblighi su di lui gravanti ai sensi di legge e di contratto, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di manleva nei confronti del Appaltatore.

La consegna di eventuali materiali dovrà essere concordata fra le Parti con preavvisi minimi necessari e secondo il piano dei lavori concordato.

ART. 15 - PROGRAMMA LAVORI

Le tempistiche per l'esecuzione delle forniture saranno quelle stabilite nel programma lavori che verrà sottoscritto in accordo tra le parti nel corso della prima riunione di coordinamento/sopralluogo in cantiere/i, considerando e conteggiando comunque che nei contratti conclusi dall'Appaltatore congiuntamente alle Stazioni Appaltanti, le tempistiche per l'esecuzione dei "ricoveri temporanei" prevedono il regime di massima urgenza per la fondamentale ripresa delle attività produttive nelle regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016, come sotto descritto:

- entro 10 giorni dalla stipula del contratto con la stazione appaltante, sarà completato il 25% della fornitura compresa la posa in opera;
- entro 20 giorni dalla stipula del contratto con la stazione appaltante, sarà completato il 75% della fornitura compresa la posa in opera;
- entro 30 giorni dalla stipula del contratto con la stazione appaltante, sarà completato il 100% della fornitura compresa la posa in opera;

Si concorda che il Subappaltatore eseguirà la posa in opera di calcestruzzo durabile ed acciaio ad aderenza migliorata per la realizzazione di stalle con ausilio di una/due squadre che realizzeranno mediamente una stalla al giorno per squadra, compreso il sabato.

È possibile, per mantenere i tempi previsti, proseguire con le lavorazioni nei giorni prefestivi e festivi e/o su più turni giornalieri.

Sono da considerarsi vincolanti i seguenti punti:

1. il SubAppaltatore è tenuto ad osservare puntualmente nell'esecuzione dei lavori il programma lavori allegato al presente contratto, ovvero il successivo programma lavori di dettaglio sottoscritto in accordo tra le parti ~~inviato a mezzo pec dall'Appaltatore~~, ed
2. il SubAppaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che riterrà più opportuno per la perfetta esecuzione a regola d'arte dei medesimi nel rispetto delle prescrizioni e dei termini contrattuali; tutte le varie categorie dei lavori si svolgeranno nell'ordine cronologico indicato dal programma dei lavori di dettaglio concordato e sottoscritto. In particolare il SubAppaltatore si impegna a rispettare eventuali scadenze intermedie stabilite, per le quali il mancato rispetto comporterà l'applicazione della penale giornaliera prevista. In ogni caso il SubAppaltatore dovrà assicurare la presenza continuativa in cantiere di proprie maestranze in modo tale da non ostacolare o ritardare lo svolgimento dei lavori da parte dell'Appaltatore;
3. qualora il SubAppaltatore, per propria colpa o negligenza, diretta o indiretta, proceda nell'esecuzione dei lavori con ritmo insufficiente alla realizzazione dei programmi e/o delle scadenze previsti e sottoscritti, l'Appaltatore avrà il diritto di applicare direttamente sugli stati di avanzamento mensile una trattenuta di euro 150,00 (euro centocinquanta) per cadauno giorno di ritardo e per cadauna "realizzazione di pavimento per stalle" standard in relazione ai termini di programma, fatti salvi i maggiori danni. Tale penale è riferita alle infrazioni per ritardato inizio dei lavori, per mancato rispetto delle scadenze intermedie ed alla ritardata ultimazione dei lavori. Nel caso in cui il SubAppaltatore superi il termine di 10 (dieci) giorni rispetto alla tempistica prevista, l'Appaltatore ha facoltà di risolvere il presente contratto e di affidare il completamento dei lavori ad impresa di sua fiducia. Resta inteso che tali prescrizioni si

ARMINI MARCO
IMPRESA EDILE - Iscr. N° Cal. 105990228 del 05-05-2010
BONIFICA E SMALTIMENTO CEMENTO E AMIANTO
Via T. Cecconi, 10/A - 05012 - CASSIERA (PG)
Tel. 0743-228806
C.F. RMN MRC 71813 8948D - P.IVA 06789371009

PRIMO

- applicheranno al SupAppaltatore solamente dalla data orlterna
4. è inteso che l'Appaltatore, impregiudicato ogni altro suo diritto, avrà in ogni altro momento il potere di chiedere che il SubAppaltatore disponga, e lo stesso dovrà tempestivamente provvedere, adeguati incrementi del personale e delle proprie attrezzature nel luogo e/o quant'altro necessario a garantire la tempestiva esecuzione dei lavori, qualora si riscontrino rallentamenti o rischi di ritardo rispetto al programma lavori, senza che per quanto sopra, il SubAppaltatore possa avanzare pretese di risarcimento o altri compensi;
 5. i ritardi rispetto al programma di dettaglio, danno diritto al SubAppaltatore se tempestivamente denunciati con idonea giustificazione ed accettati per iscritto dall'Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi delle cause, ad eventuali corrispondenti proroghe del termine. In nessun caso il SubAppaltatore potrà pretendere indennizzi o risarcimenti in relazione alle proroghe ad esso concesse, ivi espressamente compresi gli oneri di prolungamento di cantiere;
 6. l'Appaltatore potrà disporre delle opere appaltate anche se queste non sono completamente ultimate, senza che il SubAppaltatore possa pretendere oneri o compensi di sorta. La presa in consegna anticipata dell'opera o di parte di essa non esonera il SubAppaltatore da responsabilità per eventuali difformità di esecuzione o per vizi, salvo quanto previsto in tema di garanzia per vizi e difformità dal Codice Civile.

ARAMINI MARCO
 IMPRESA EDILE - S.p.A. ARAMINI MARCO S.p.A. 0424 03 09 05 20 10
 BONIFICA E SMALTIMENTO CEMENTO E AMIANTO
 Via T. Graziosi, 10/A - 05043 CASCIA (PG)
 Tel. 0745 79 5006
 C.F. ARAM MRC 71813 0448D - P.IVA 054559371009

ART. 16 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il SubAppaltatore non potrà in nessun caso sospendere arbitrariamente i lavori. I lavori potranno essere sospesi durante i periodi di avversità atmosferica che possano portare pregiudizio alla regolare esecuzione delle opere o alla sicurezza del lavoro, o per altri gravi e giustificati motivi, comunque tutti preventivamente accertati ad insindacabile giudizio della STAZIONE APPALTANTE. In questo caso i termini di ultimazione dei lavori saranno prorogati di tanti giorni quanti saranno stati quelli di sospensione, salvo eventuali recuperi definiti tra le parti. Il SubAppaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione né eventuali diritti ed indennità per eventuali sospensioni o proroghe e successive riprese di lavoro delle opere commissionate, salvo il pagamento delle opere eseguite ed accettate fino a quel momento. In nessun caso il SubAppaltatore è autorizzata a sospendere di propria iniziativa i lavori per ipotesi diverse dal pericolo grave all'incolumità degli addetti ai lavori.

ART. 17 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CONSEGNA DELLE OPERE - COLLAUDO

I lavori si intenderanno ultimati solo se i medesimi verranno riconosciuti tali dalla Stazione Appaltante e salvo eventuali prescrizioni di adempimento che il SubAppaltatore si impegna ad eseguire tempestivamente.

Dell'ultimazione dei lavori si darà atto in apposito verbale redatto in contraddittorio tra il SubAppaltatore e l'Appaltatore.

Entro 8 giorni dalla ultimazione dei lavori l'Appaltatore procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con il SubAppaltatore, gli eventuali difetti di costruzione o di altro tipo riscontrati in detta prima ricognizione e fissando un termine entro il quale il SubAppaltatore deve eliminarli. Il mancato rispetto di questo termine comporterà la inefficacia del certificato di ultimazione lavori, con la necessità di un nuovo certificato che attesti il completamento dei lavori, e con tutte le conseguenze contrattuali previste per il ritardo.

Restano salve le risultanze del collaudo definitivo, che avrà lo scopo di verificare e certificare che l'opera sia stata eseguita secondo i termini pattuiti ed in conformità alle leggi vigenti, nonché a verificare la corrispondenza tra quanto realizzato rispetto a quanto risulta dai documenti della contabilità. Il collaudo definitivo verrà effettuato indicativamente entro 6 (sei) mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Il collaudatore, in corso di collaudo, potrà prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova che ritenga necessaria per accertare la buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di verifica e di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico del SubAppaltatore. Qualora dal collaudo dovessero emergere difetti di esecuzione imputabili al SubAppaltatore tali da rendere necessari lavori di riparazione o di completamento, il SubAppaltatore è tenuta ad eseguire, entro un termine ragionevole fissato dall'Appaltatore, detti lavori. Trascorso detto termine inutilmente, l'Appaltatore avrà diritto ad eseguirli direttamente, addebitando i relativi oneri al SubAppaltatore. Competono a quest'ultimo anche gli oneri di gratuita manutenzione e sorveglianza sino alla data del collaudo definitivo.

Il collaudatore redigerà il Certificato di Collaudo secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa di riferimento. Anche se favorevole, il collaudo non esonera il SubAppaltatore dalle responsabilità di legge e contrattuali.

ART. 18 - CERTIFICAZIONE MATERIALI IMPIEGATI

Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno essere garantite dal SubAppaltatore tramite certificazioni eventualmente previste dalla pratica, e/o dalle norme tecniche e/o dalla regola d'arte.

ART. 19 - GARANZIE DELLE OPERE

Il Subappaltatore garantisce che i beni forniti nell'ambito del contratto di fornitura e posa sono nuovi di fabbrica, delle migliori qualità esistenti in commercio, possiedono le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e corrispondono alle specifiche tecniche richieste.

I materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che il Subappaltatore riterrà di propria convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'appaltatore, ne venga accertata l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

Le provviste non accettate dall'appaltatore, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese del subappaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. Il subappaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'appaltatore si riserva di far valere in sede di collaudo finale.

In ogni caso il subappaltatore garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto della fornitura e la perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformità a quanto disposto dal presente contratto e relativi allegati per un periodo di 24 mesi dalla data di collaudo con esito positivo: entro tale periodo il subappaltatore garantisce la perfetta funzionalità della fornitura. In caso di guasti o di malfunzionamenti, il Subappaltatore è tenuto ad intervenire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre tre giorni lavorativi dalla richiesta dell'appaltatore per ripristinare il corretto funzionamento. Nessun onere aggiuntivo per l'impiego di manodopera o per l'utilizzo di parti di ricambio sarà riconosciuto per tali attività condotte nel sopra richiamato periodo di 24 mesi.

ART. 20 - GARANZIE DELLE FORNITURE

Il SubAppaltatore rilascia su tutte le forniture una garanzia di n. 24 mesi, in conformità alle vigenti norme del Codice Civile, che copre difformità, vizi e difetti.

ART. 21 - TUTELA DELL'APPALTATORE

Il SubAppaltatore garantisce specificamente l'Appaltatore contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica e di commercio e si impegna formalmente ad indennizzare l'Appaltatore per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Al sensi dell'articolo 1456 C.C. l'Appaltatore potrà risolvere il presente contratto con una semplice comunicazione a mezzo mail PEC anticipata di n. 8 (otto) giorni solari, in caso di inadempimento del SubAppaltatore in merito ai sottoelencati obblighi:

1. all'obbligo di consegna della polizza assicurativa di cui al presente contratto;
2. agli obblighi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
3. agli obblighi in materia di retribuzione, assicurazione e contribuzione delle maestranze impiegate nella lavorazione;

L'Appaltatore avrà altresì facoltà di risolvere il presente contratto con una comunicazione a mezzo mail PEC anticipata di 8 (otto) giorni solari:

1. nel caso in cui le opere realizzate dal SubAppaltatore ovvero dal/gli eventuale/i SubAppaltatore/i autorizzato/i presentino vizi o difetti gravi e/o evidenti se denunciati nei termini di legge ed il SubAppaltatore non abbia provveduto nel termine ragionevole concesso dall'Appaltatore alla loro riparazione o sostituzione;
2. nel caso di gravi ritardi da parte del SubAppaltatore ovvero dal/gli eventuale/i SubAppaltatore/i autorizzato/i nell'inizio e nella conduzione dei lavori rispetto alle cronologie stabilite;
3. nel caso di sospensione dei lavori da parte del SubAppaltatore non motivata da gravi ragioni;
4. nel caso di subappalto di lavorazioni a terzi da parte del SubAppaltatore;
5. nel caso di risoluzione del contratto principale fra l'Appaltatore e la Stazione Appaltante;
6. in caso di ottenimento del DURC del SubAppaltatore negativo per due volte consecutive;
7. in caso di assoggettamento del SubAppaltatore ad una procedura concorsuale;

ART. 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - FORO COMPETENTE

ARAMINIMARCO
IMPRESA EDILE - INSCRIZIONE FG 0412 del 09/05/2010
SONIFICA E SMALTIMENTO CEMENTO - APPALTO
Via T. G. 100 - 00144 Roma - Tel. 06/43785008
C.A.S.C.K. (P.G.)
C.F. 0143785008
C.E. ROMA - MERC. T. 1813 - B. 4440 - P. IVA 0518971009

ARAMINIMARCO

Tutte le controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente contratto, che non possano trovare amichevole componimento tra le parti, saranno in ogni caso di competenza esclusiva del Tribunale di VICENZA.

ART. 24 - TUTELA DELLA PRIVACY E PATTO DI RISERVATEZZA

Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, acconsentono al trattamento dei dati personali per il raggiungimento dei soli scopi contrattuali e comunque nell'ambito degli impieghi leciti previsti dalla D. Lgs. 196/2003.

Inoltre, nello svolgimento dell'attività relativa all'oggetto del contratto, le Parti si impegnano a non usare, in via diretta od indiretta, né a riprodurre, ricavare estratti o sommari, disegni e/o informazioni ed ogni altro dato o documento reciprocamente fornito se non per quanto necessario all'espletamento dell'oggetto del presente accordo, né a divulgare simili informative. Il SubAppaltatore non dovrà, altresì, divulgare o diffondere immagini, disegni ed informazioni dell'Appaltatore e della società inquina nel caso ne venisse a conoscenza in occasione dell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto. Infine si precisa che, al termine del contratto, l'eventuale documentazione tecnica in gestione al SubAppaltatore per gli usi necessari dovrà essere restituita.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI "TUTELA DELLA PRIVACY"

Con la sottoscrizione del presente contratto le parti si danno reciprocamente atto che i dati relativi al presente contratto saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali").

Titolare del trattamento è ciascuna parte così come rappresentata in epigrafe.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. 196/2003 il SubAppaltatore dichiara di essere stata informata dei soggetti e delle modalità e finalità di trattamento dei propri dati e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

Con la sottoscrizione del presente contratto, il SubAppaltatore esprime il consenso affinché l'Appaltatore raccolga, conservi, utilizzi e "tratti" i dati di cui verrà in possesso ai fini contabili e fiscali connessi con l'adempimento dell'ordine.

Il SubAppaltatore autorizza altresì l'Appaltatore a trasmettere i propri dati a terzi qualificati, per adempimenti di legge e/o contrattuali e/o derivanti dal rapporto in essere tra le parti.

L'eventuale nullità o inefficacia di una delle clausole del Contratto, per qualsiasi causa questa intervenga, non determinerà l'invalidità del Contratto nella sua interezza né di alcuna delle altre previsioni contrattuali non direttamente collegate e/o dipendenti della clausola da considerarsi nulla e/o inefficace.

I titoli degli articoli del Contratto vanno intesi come semplice rubrica di riferimento e non hanno alcun valore ermeneutico, né potranno influire sull'interpretazione delle singole disposizioni del Contratto.

Letto, accettato e sottoscritto interamente da entrambe le parti.

Rossano Veneto (VI), il 31/01/2017

L' APPALTATORE



IL SUBAPPALTATORE
ARAMINI MARCO

IMPRESA EDILE - Art. 10 C.C. n. 04424 06109-092010
BONIFICA E SMALTIMENTO CEMENTO E AMIANTO
Via J. Graziani, 10/A - 06043 CASCIA (PG)
Tel. 0743795006
C.F. RMN MRC 71B13 B948D - P.IVA 06789371009

ARAMINI MARCO
IMPRESA EDILE - Art. 10 C.C. n. 04424 06109-092010
BONIFICA E SMALTIMENTO CEMENTO E AMIANTO
Via J. Graziani, 10/A - 06043 CASCIA (PG)
Tel. 0743795006
C.F. RMN MRC 71B13 B948D - P.IVA 06789371009

	I trimestre
Dipendenti	1
Indipendenti	2
Totale	3

**Addetti nel comune di CASCIA
(PG)
Sede**

	I trimestre
Dipendenti	1
Indipendenti	2
Totale	3

Albi e Ruoli

Albo Imprese Artigiane

Numero: 83728
Provincia: PG
Data domanda/accertamento: 06/02/2006
Data delibera: 08/05/2006

attività

Data inizio attività: 12/01/2006

**Albo Nazionale Gestori
Ambientali
(fonte Ministero dell'Ambiente)**

Numero iscrizione: PG/004424
Iscritta nella sezione di: PERUGIA

Categoria: 10a - attivita' di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi
Classe: e - fino a euro 200.000,00
Data inizio: 10/09/2015
Data scadenza: 10/09/2020
Stato: Iscrizione Sospesa Fino A: pagamento Diritti Annui - dal: 02/08/2016

Categoria: 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti (d.m. 3/6/2014 art.8,c.1,lett. b)
Classe: unica
Data inizio: 03/06/2013
Data scadenza: 03/06/2023
Stato: Iscrizione Sospesa Fino A: pagamento Diritti Annui - dal: 02/08/2016

Categoria: 5 - raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Classe: f - quantita' annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 t.
Data inizio: 01/07/2013
Data scadenza: 01/07/2018
Stato: Iscrizione Sospesa Fino A: pagamento Diritti Annui - dal: 02/08/2016

5 - Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo

02/08/2016

Titolare Firmatario
ARAMINI MARCO

residenza

Nato a CASCIA (PG) il 13/02/1971
Codice fiscale: RMNMRC71B13B948D
Elettore
CASCIA (PG)
VIA T. GRAZIANI 10/A CAP 06043

carica

titolare firmatario

4 Attività, albi ruoli e licenze

Addetti	3
Data d'inizio dell'attività dell'impresa	12/01/2006
Attività esercitata	ARTIGIANO EDILE.

Attività

Inizio attività
(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 12/01/2006

categorie di opere generali e specializzate
(fonte Casellario AVCP)

Categoria: OG1 - edifici civili e industriali
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

Categoria: OG12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Classificazione: I - FINO A 258.000 EURO

attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici
(fonte Casellario AVCP)

Codice identificativo SOA: 02079060808
Denominazione: S.o.a Hi Quality S.p.a.
Numero attestazione: 4193/62/01
Rilasciata il: 25/11/2013
Data scadenza: 24/11/2018
Regolamento: D.P.R. 207/2010

attività esercitata nella sede

ARTIGIANO EDILE.

attività secondaria esercitata nella sede

BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO.

classificazione ATECORI 2007 dell'attività
(informazione di sola natura statistica)

Codice: 43.39.01 - attività non specializzate di lavori edili (muratori)
Importanza: A - primaria Albo Artigiani
Data inizio: 12/01/2006

Codice: 38.22 - trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi
Importanza: D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio: 21/01/2011

Codice: 39 - attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
Importanza: D - secondaria Albo Artigiani
Data inizio: 21/01/2011

Addetti
(informazione di sola natura statistica)

Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2016
(Dati rilevati al 31/03/2016)

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni costitutive	2
3 Titolari di cariche o qualifiche	2
4 Attività, albi ruoli e licenze	3
5 Aggiornamento impresa	4

1 Sede

Indirizzo Sede	CASCIA (PG) VIA T. GRAZIANI 10/A CAP 06043
Indirizzo PEC	araminimarco@pec.it
Partita IVA	06789371009
Numero REA	PG - 247487

iscrizione REA	Numero repertorio economico amministrativo (REA): PG - 247487
impresa di provenienza	Provincia di provenienza: ROMA Numero repertorio economico amministrativo: RM - 992841
sede	CASCIA (PG) VIA T. GRAZIANI 10/A CAP 06043
indirizzo elettronico	Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: araminimarco@pec.it
partita iva	06789371009

2 Informazioni costitutive

Registro Imprese	Data di iscrizione: 27/04/2006 Sezioni: Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale), Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale)
------------------	--

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: RMNMRC71B13B948D del Registro delle Imprese di PERUGIA Data iscrizione: 27/04/2006
sezioni	Annotata con la qualifica di IMPRESA ARTIGIANA (sezione speciale) il 27/04/2006 con il numero albo artigiani: PG-83728 Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale) il 15/06/2010

3 Titolari di cariche o qualifiche

Titolare Firmatario	ARAMINI MARCO
---------------------	---------------

VISURA ORDINARIA DELL'IMPRESA

ARAMINI MARCO



C6TSE4

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede	CASCIA (PG) VIA T. GRAZIANI 10/A CAP 06043
Indirizzo PEC	araminimarco@pec.it
Numero REA	PG - 247487
Codice fiscale	RMNMRC71B13B948D
Partita IVA	06789371009
Forma giuridica	impresa individuale
Data iscrizione	27/04/2006
Data ultimo protocollo	02/08/2016
Titolare Firmatario	ARAMINI MARCO

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	12/01/2006
Attività esercitata	artigiano edile.
Codice ATECO	43.39.01
Codice NACE	43.39
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	si
Albi e registri ambientali	si

L'IMPRESA IN CIFRE

Addetti al 31/03/2016	3
Titolari di cariche	1
Unità locali	0
Pratiche RI dal 09/09/2015	3
Trasferimenti di sede	2
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	si
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Altri atti

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Registro Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) Da elenchi soci e trasferimenti di quote

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_5940121	Data richiesta	09/01/2017	Scadenza validità	09/05/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	PUNTO CERAMICA SRL A SOCIO UNICO
Codice fiscale	02352120220
Sede legale	VIA DE FINETTI BRUNO, 2 38123 TRENTO (TN)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.

I.N.A.I.L.

CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dichiarazione requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016

Il sottoscritto **ARAMINI MARCO**, nato a CASCIA (PG), il 13/02/1971,
codice fiscale RMNMRC71B13B948D, residente in via T. GRAZIANI n. 10/A,
CAP 06043 - CASCIA (PG), in qualità di :

TITOLARE FIRMATARIO :

Dell'Impresa Individuale **ARAMINI MARCO** , sede legale 06043 CASCIA (PG), via T. Graziani nr. 10/A - Codice fiscale RMNMRC71B13B948D e Partita Iva 06789371009, PEC araminimarco@pec.it, quale affidataria dei contratti di subappalto per la " *fornitura e posa in opera di calcestruzzo durabile ed acciaio ad aderenza migliorata per la realizzazione di pavimento per stalle*"(come meglio descritto nei contratti di subappalto all'art. 3)" sottoscritti con l'Appaltatore **FRIMAT SPA** relativi alle forniture commissionate da **REGIONE LAZIO - REGIONE UMBRIA - REGIONE ABRUZZO e REGIONE MARCHE** in qualità di Stazioni Appaltanti per i cantieri relativi : alla Fornitura di ricoveri temporanei per bovini e ovini-caprini a seguito del sisma del 24 agosto 2016 (determinazione Regione Lazio n. G12193 del 20/10/2016 modificata con determinazione n. G13749 del 21/11/2016) - **LOTTO 3 - LOTTO 9 - LOTTO 10 - LOTTO 13 - LOTTO 5 - LOTTO 6**,

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l'eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445),

DICHIARA:

a. ai sensi dell'art. 80 comma 1, di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno o più dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio [Art. 80 comma 1, lettera a] ;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile [Art. 80 comma 1, lettera b] ;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee [Art. 80 comma 1, lettera c] ;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche [Art. 80 comma 1, lettera d] ;
- delitti di cui agli articoli 648bis, 648ter e 648ter. 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni [Art. 80 comma 1, lettera e] ;

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 [Art. 80 comma 1, lettera f] ;
 - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione [Art. 80 comma 1, lettera g] ;
- b. ai sensi dell'art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- c. ai sensi dell'art. 80 comma 3, che le sentenze o i decreti di cui all'art. 80 comma 2 del Codice non sono stati emessi nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- d. ai sensi dell'art. 80 comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- e. ai sensi dell'art. 80 comma 5:
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice [Art. 80 comma 5, lettera a] ;
 - di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 [Art. 80 comma 5, lettera b] ;
 - di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; ovvero tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; ovvero, anche per negligenza, aver reso informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione [Art. 80 comma 5, lettera c] ;
 - che con la propria partecipazione non venga determinata una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, [Art. 80 comma 5, lettera d] ;
 - di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 [Art. 80 comma 5, lettera e] ;
 - di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [Art. 80 comma 5, lettera f] ;

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione [Art. 80 comma 5, lettera g] ;
- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 [Art. 80 comma 5, lettera h] ;
- di non essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto non occupa più di 15 dipendenti [Art. 80 comma 5, lettera i] ;
- la non la non esistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera l;

f. ai sensi dell'art. 80 comma 9, di non aver subito sentenza definitiva che implichi l'esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto;

g. ai sensi dell'Art. 80 comma 5, lettera m del Codice, dichiara e attesta di **non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto;**

h. dichiara e attesta di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui agli articoli 1 e seguenti della legge 383/2001;

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione ai soli fini della partecipazione della procedura oggetto per la quale la dichiarazione è presentata e per gli eventuali procedimenti conseguenti, sia amministrativi che giurisdizionali e ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e incaricati della stazione appaltante e ai controinteressati ai predetti procedimenti.

Cascia (PG) li 31/01/2017

Timbro e Firma

~~ARAMINI MARCO~~
IMPRESA EDILE - Iscr. n. Cat. 10 PG 04424 del 09-09-2010
BONIFICA E SMALTIMENTO CEMENTO E ASPHALTO
Via T. Graziani, 10/A - 06043 CASCIA (PG)
Tel. 0743.795000
C.F. RMN MRC 71B13 B948D - P.IVA 06789371009

Cognome... ARAMINI
 Nome..... MARCO
 nato il..... 13-02-1971
 (atto n..... 6. P. 1..... S. A. 1971.....)
 a..... CASCIA
 Cittadinanza..... Italiana
 Residenza..... CASCIA (PG)
 Via..... TRANQUILLO GRAZIANI 10/A
 Stato civile.....
 Professione.....
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 180
 Capelli..... Castani
 Occhi..... Verdi
 Segni particolari..... NESSUNO



Firma del titolare *A. Aramini*
 CASCIA il 02-03-2015
 IL SINDACO
 Impronta del dito indice sinistro